



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1) Denominazione sociale

È costituita la società a responsabilità limitata denominata

"ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI - Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata".

Art. 2) Oggetto – attività

La Società, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. n. 36/2021 con particolare riferimento alla disciplina del GOLF.

La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto l'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione delle attività specifiche nel settore "Golf", nonché le promozioni e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata; le attività sportive sono limitate esclusivamente al settore amatoriale, con esclusione di qualsiasi attività di carattere professionale.

Tutte le attività vengono svolte in accordo con le finalità e con le norme e le direttive del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e della FIG (Federazione Italiana Golf).

La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti della FIG, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

In particolare, la società per sé e per i propri soci:

- riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Golf (FIG);
- l'impegno a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento soci stabilite dalla FIG;
- prende atto che condizione indispensabile per essere socio della società stessa è una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva;
- prende atto altresì che è fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire qualsiasi carica



in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP;

- dà atto che i regolamenti interni saranno ispirati al principio democratico e di pari opportunità e sulla base del presente statuto.

La società potrà quindi svolgere, nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021 in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività:

- a. Gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti di ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- b. L'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra;
- c. L'attività di animazione bimbi ludico-sportiva (doposcuola, baby parking interni ed esterni);
- d. L'organizzazione di servizi per l'istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie sia in sede che altrove;
- e. La partecipazione a bandi pubblici e privati per la gestione di impianti sportivi od affini;
- f. Svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo.

Con la sola esclusione della raccolta del risparmio e delle altre operazioni vietate dalla presente e futura legislazione, la società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, fra le quali a titolo esemplificativo, la compravendita e la permuta di beni immobili e di diritti reali immobiliari, la stipulazione e l'accollo di mutui anche fondiari. Potrà altresì concedere garanzie reali e personali, comprese ipoteche e fidejussioni a favore di terzi, ivi compresi le banche e gli istituti di credito e anche nell'interesse di terzi se nell'interesse della società nonché, assumere partecipazioni o interessenze in altre società, aventi oggetto analogo o affine al proprio. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale



tutte le attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi Professionali nonché le operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio e all'attività finanziaria in qualsiasi forma diretta verso il pubblico prevista dall'art. 106 del TUB.

Le attività connesse ed accessorie eventualmente esercitate devono essere collegate con un nesso di strumentalità diretta all'attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 3) Sede legale

La società ha sede legale in Fiano (TO).

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere filiali, rappresentanze o agenzie sia in Italia che all'estero.

Compete, invece, ai soci la decisione di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie.

Art. 4) Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE - FINANZIAMENTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO

Art. 5) Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) suddiviso in quote ai sensi del codice civile e ripartito tra i soci secondo la quota di partecipazione attribuita a ciascuno di essi a fronte dei conferimenti.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

In occasione di aumenti di capitale a pagamento, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, salvo che in sede di decisione dell'aumento di capitale non sia previsto che il capitale aumentato sia attribuito ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti.

L'aumento di capitale può essere effettuato anche mediante offerta dello stesso a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno acconsentito a tale decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

La Società può procedere ad aumenti di capitale nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021.



La Società potrà raccogliere dai Soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi di interessi, ed eventualmente attribuibili in conto capitale, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

Art. 6) Trasferibilità delle quote

Le quote sono liberamente trasferibili solo per successione a causa di morte. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 7) Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere concernenti le materie indicate nel comma 1 dell'art. 2473 del codice civile.

Il socio recedente avrà diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale della propria partecipazione.

Art. 8) Emissione titoli di debito

La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'assemblea adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggio-ranza del capitale sociale.

TITOLO III DELIBERAZIONI DEI SOCI

Art. 9) Materie riservate ai soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il consiglio di amministrazione, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Art. 10) Delibere assunte mediante consultazione scritta

Salvo quanto previsto al primo comma dell'art. 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, salvo che anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati agli atti, unitamente al libro delle decisioni dei soci nel quale il testo della decisione adottata deve essere tempestivamente trascritto.

La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione, da adottare entro il termine indicato nella proposta, che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con chiarezza



l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni, e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione di quella determinata decisione.

Spetta al presidente del consiglio d'amministrazione o all'amministratore unico raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne tempestivamente i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati.

Art. 11) Deliberazioni assembleari collegiali

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art. 2479, 2° comma, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, l'emissione di titoli di debito, l'istituzione, la modifica, la soppressione di sedi secondarie, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare collegiale.

L'assemblea dei soci è convocata in Italia dall'organo amministrativo mediante spedizione di lettera raccomandata, o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio di ciascun socio indicato nel libro soci.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Deve anche contenere l'indicazione del giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione, per il caso in cui la prima vada deserta.

In ogni caso, la deliberazione si reputa validamente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, o siano stati informati della riunione e non si oppongano alla trattazione dell'argomento in questione, tutti gli amministratori, se non cessati, ed i componenti del collegio sindacale, se nominato.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.



Art. 11.1) Validità deliberazioni assembleari

L'assemblea dei soci è legalmente costituita e delibera con le maggioranze di legge. Le decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) dell'art. 2479, 2° comma sono validamente adottate se sono state approvate dal 50,01 per cento del capitale sociale.

Art. 11.2) Intervento a mezzo audio-videoconferenza

L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

sia consentito al Presidente d'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,

sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno,

vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento o i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'avviso di convocazione potrà inoltre stabilire che l'assemblea si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In ogni caso si dovrà ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Art. 11.3) Presidente assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in loro assenza, dal vicepresidente, se nominato, o, in mancanza loro, da altra persona all'uopo designata dai soci intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea anche tra non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea dirigere a norma di legge e regolare la discussione, e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Art. 11.4) Diritto di voto - rappresentanza in assemblea

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socio.

La delega può essere rilasciata per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno.

Spetta al presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'assemblea.



L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto sociale e tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni dei soci, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 12) Composizione dell'organo amministrativo - durata

La società è amministrata, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico, anche non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente, ed eventualmente un vicepresidente e qualora lo ritenga opportuno il Presidente Onorario, scegliendolo tra i soggetti estranei al consiglio che abbiano avuto particolari meriti nello sviluppo dell'attività sociale. Il Vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento dello stesso.

Il Presidente Onorario dura in carica per la durata del Consiglio ed ha funzioni unicamente di prestigio e non avrà diritto di voto nelle singole discussioni collegiali.

Il Consiglio può altresì nominare, tra i suoi membri, uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Gli amministratori durano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea di nomina, in mancanza di fissazione di termine essi durano in carica fino a revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Il Presidente Onorario, se presente, salvo sua espressa rinuncia, avrà il compito di presiedere le assemblee della Società.

Art. 12.1) Compensi e rimborsi spese

L'assemblea stabilisce i compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili ove consentito - a favore degli amministratori, eventualmente anche deliberando una indennità di fine mandato.

Il consiglio stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.



Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

I compensi degli amministratori sono conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 13) Delibere tramite consultazione scritta

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 14, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà degli amministratori devono essere conservati agli atti, e le decisioni trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 13.1) Procedimento di consultazione scritta

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori, e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni, e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni sette. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego, o un'astensione espressa. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del consigliere occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione di quella determinata decisione.

Spetta al presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

la data in cui si è formata la decisione;

eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Art. 14) Decisioni collegiali

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori, e comunque in caso di decisioni che riguardino l'approvazione del progetto di bilancio, di progetti di fusione o scissione, di decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., nonché di sostituzione degli amministratori ai sensi



dell'art. 2386 c.c., il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In tal caso, il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o, in caso d'assenza, dal vicepresidente, o in mancanza da due amministratori, mediante avviso spedito a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto, con comunicazione trasmessa a mezzo telefax o posta elettronica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute presso la sede della società o anche in altro luogo, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 14.1) Presidenza delle riunioni

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il consiglio sarà presieduto dall'amministratore più anziano nella carica, e, in subordine, d'età fra i presenti.

Il presidente della riunione può chiamare a svolgere le funzioni di segretario persona anche al di fuori dei membri del consiglio di amministrazione.

Art. 14.2) Validità deliberazioni consiliari collegiali

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate qualora ad esse abbia partecipato la maggioranza dei membri in carica, ed abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono.

Le deliberazioni del consiglio risultano dai processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 14.3) Rendiconto economico-finanziario

Il Consiglio di Amministrazione redige il rendiconto economico-finanziario della società, sia preventivo che consuntivo da approvare almeno semestralmente. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria della società, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la



situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della società.

Art. 15) Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ed il consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

Art. 16) Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano, altresì, nei limiti dei poteri delegati, agli amministratori delegati, se nominati, e alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni o atti pubblicati a norma di legge.

Alle persone come sopra autorizzate può essere attribuita la facoltà di conferire mandati a terzi per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 17) Organo di controllo o revisore

Ricorrendone i presupposti di legge, o ove sia ritenuto opportuno dai soci, l'assemblea nomina un organo di controllo oppure un revisore al quale compete la revisione legale dei conti.

Qualora sia nominato un organo di controllo lo stesso può essere costituito da un sindaco effettivo oppure da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo



reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 17.1) Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo o dal revisore.

Nel caso in cui sia nominato un organo di controllo e la revisione legale dei conti non sia o non possa essere esercitata dallo stesso, l'assemblea, su proposta motivata del medesimo, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Qualora nel testo del presente statuto si parli di Collegio Sindacale o di sindaci, tali termini devono intendersi riferiti all'Organo di Controllo (sia monocratico che collegiale) o al Revisore.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Art. 18) Esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale a sensi di legge ed a sottoporlo all'approvazione da parte dell'assemblea sociale.

Art. 19) Destinazione dell'eventuale utile oggettivo

La società non persegue direttamente alcuna forma di lucro.

Qualora dalla gestione economica derivi un utile, lo stesso deve obbligatoriamente essere reinvestito per il perseguimento esclusivo di finalità sportive previa deduzione degli importi da destinare alle riserve inderogabili previste dalla legge.

Durante la vita della società non potranno essere distribuiti tra i soci, neanche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2021.

TITOLO VII ORGANI DISCIPLINARI, SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 20) Organi disciplinari

Le Commissioni Disciplinari sono di 1° e di 2° grado; ciascuna è composta da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea; la stessa determina altresì la durata dell'incarico.

In caso di rinuncia all'incarico ovvero di recesso o esclusione di un membro effettivo della Commissione, ad esso subentra il membro supplente più anziano di età.

Ciascuna Commissione nomina al proprio interno il Presidente.

La Commissione Disciplinare di 1° grado interviene qualora vengano rilevate a carico degli Iscritti violazioni alle norme di comportamento all'interno della Società o qualora venga rilevato, anche fuori dall'Associazione, un comportamento offensivo nei confronti della Società stessa o dei suoi organi, ed ha la competenza in tutte le vertenze sportive e non sportive sorte tra gli Iscritti nell'ambito della Società.

La Commissione procede d'ufficio o su istanza scritta dell'Organo Amministrativo, della Commissione Sportiva o di un Iscritto interessato alla vertenza e deve emettere la sua decisione entro 30 giorni dall'apertura della pratica.

Essa decide a maggioranza, dopo aver udito le parti interessate ed espletate tutte le indagini che ritenga opportune, adottando i provvedimenti sotto indicati nei confronti degli Iscritti in funzione della gravità di ogni singolo caso:

- richiamo scritto;
- sospensione per un periodo massimo di sei mesi;
- espulsione.

La decisione deve essere depositata in Segreteria e comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica.

Le decisioni della Commissione Disciplinare di 1° grado possono essere impugnate dal destinatario delle stesse con ricorso alla Commissione Disciplinare di 2° grado da depositarsi in Segreteria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Il ricorso può essere altresì presentato dall'Organo Amministrativo entro 15 giorni dal deposito in Segreteria della decisione di 1° grado.

Decorso i termini utili per l'impugnazione la decisione diventa definitiva.

Il ricorso alla Commissione Disciplinare di 2° grado sospende l'esecuzione della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare di 1° grado.

La Commissione Disciplinare di 2° grado può espletare nuove indagini e deve emettere la decisione entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

Le sue decisioni sono inappellabili. Le decisioni debbono essere depositate in Segreteria e



comunicate all'interessato a mezzo raccomandata o posta elettronica.

Art. 21) Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, con la facoltà di sostituirli, uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

In sede di chiusura della liquidazione i residui attivi, al netto del valore nominale del capitale sociale versato che dovrà essere restituito ai soci, dovranno essere devoluti a fini sportivi.

Art. 22) Disposizioni generali

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le società a responsabilità limitata.

Art. 23) Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino entro venti giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.